

# Circolare n. 20



18 dicembre 2018

*i gentili Clienti  
Loro Sedi*

## FATTURAZIONE ELETTRONICA: ULTIME NOVITA'

### ESONERO MEDICI PER FATTURE EMESSE AL SISTEMA TESSERA SANITARIA

**Solo per il 2019**, sono esonerati dall'utilizzo della fatturazione elettronica i medici che emettono fatture a privati e che sono inviate al Sistema tessera sanitaria.

**Resta pertanto l'obbligo** di utilizzo della fatturazione elettronica per le fatture dagli stessi emesse a soggetti per i quali la stessa non deve essere trasmessa al Sistema tessera sanitaria (es. a pubbliche amministrazioni, case di cura, centri medici, ecc.).

**Resta altresì l'obbligo** di utilizzo del sistema fatturazione elettronica per lo scarico delle fatture ricevute da fornitori e la loro conservazione elettronica.

Sempre a decorrere dal **1° gennaio 2019** non è più necessario emettere la fattura per le prestazioni rese dai medici (cedolino paga) nei confronti delle ATS.

Ai fini delle registrazioni contabili sarà quindi sufficiente trasmettere al nostro Studio il cedolino paga cartaceo.

## TERMINI DI EMISSIONE

A partire dal **1° luglio 2019**:

- la fattura potrà essere emessa **entro 10 giorni** dal momento in cui si effettua l'operazione;
- le fatture emesse devono essere **annotate entro il giorno 15 del mese successivo** a quello di effettuazione dell'operazione;
- la **numerazione progressiva** delle fatture prevista dall'art. 25, D.P.R. n. 633/1972 viene abrogata;
- il cessionario/committente può computare l'IVA addebitatagli in fattura nella liquidazione del periodo in cui l'operazione si considera effettuata e, conseguentemente, l'imposta è diventata esigibile. Ciò a condizione che la fattura sia recapitata entro i termini di liquidazione e sia stata debitamente registrata. La medesima facoltà non è ammessa con riferimento alle operazioni effettuate in un anno d'imposta le cui fatture di acquisto sono ricevute nell'anno successivo. In tale evenienza l'imposta deve essere detratta nell'anno di ricezione del documento.